
servizi al cittadino e all'impresa

Prot.n. 0028997|28/06/2013|C_E783|SATPROD|P

Macerata, 28/06/2013

CONFARTIGIANATO
l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

C.N.A.
Confederazione Nazionale dell'Artigianato
info@mc.cna.it
lramadori@mc.cna.it

CASARTIGIANI
info@casartigiani.com

Oggetto: Circolare. Attività di tinto lavanderia e lavanderia a gettoni.

Quadro normativo:

legge n. 84/2006;
decr. Leg.vo n. 59/2010 – art. 79;
legge Regione Marche n. 25/2011;
deliberazione Giunta Regionale n. 451 del 02/04/2011;
decr. Leg.vo n. 147/2012;
Deliberazione Giunta Regionale n. 325 del 12/03/2013
Legge Regione Marche n. 11/2013

Definizione dell'attività:

Attività dell'impresa che esegue che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Requisiti:

Per l'esercizio dell'attività le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

servizi al cittadino e all'impresa

- 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Modalità di esercizio dell'attività

Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.

Adempimenti per l'esercizio dell'attività

Avvio

L'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale che svolge l'attività prevalentemente e professionalmente nella sede dell'impresa.

La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

Modifiche

L'ampliamento o la riduzione dei locali, il trasferimento in altra sede o la designazione di un nuovo responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

Subingresso

In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro trenta giorni dalla data di trasferimento, fatto salva la necessità di

servizi al cittadino e all'impresa

presentare una nuova SCIA in caso di trasferimento in altra sede, ampliamento dei locali o designazione di un nuovo responsabile tecnico

Cessazione

La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro trenta giorni.

Sospensione

Il titolare dell'attività comunica al Comune la sospensione dell'attività, indicandone la data di ripresa. Al termine del periodo di sospensione l'attività si intende riavviata, salvo diversa comunicazione.

Norme transitorie

Le tintolavanderie in esercizio alla data del 29 dicembre 2011 segnalano entro i due anni successivi (cioè entro il 29 dicembre 2013) al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti.

Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

Disciplina Lavanderie a gettoni

Con l'entrata in vigore del Decr. Leg.vo n. 147 del 6 agosto 2012 la disciplina delle tintolavanderie, escluse le disposizioni relative all'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applica anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

La legge Regione Marche n. 11/2013, che ha apportato modifiche alla Legge Reg. Marche n. 25/2011, recependo tali disposizioni ha provveduto anche a definire e normare più compiutamente l'attività in questione inserendo nella Legge regione marche n. 25/2011 l'art. 4/bis che testualmente prevede:

“1. Per lavanderia a gettoni si intende l'attività, esercitata in un apposito spazio, di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all'interno dell'esercizio. Gli stessi gettoni possono essere usati per l'acquisto dei detergenti.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della SCIA, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

5. L'ampliamento o la riduzione dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

6. È vietata la presenza di personale anche per l'espletamento di attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla legge 84/ 2006.”.

I titolari delle imprese in esercizio dovranno pertanto provvedere alla presentazione della scia entro il 29/12/2013, mentre per le nuove attività la presentazione della scia dovrà precedere l'avvio dell'attività stessa.

servizi al cittadino e all'impresa

Sanzioni

Sospensione e revoca

Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure e i termini che saranno stabiliti dal regolamento comunale.

Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

b) per lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500,00 a euro 1.000,00;

c) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

d) per l'esercizio dell'attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

e) per la mancata presentazione della SCIA in caso di ampliamento dei locali: da euro 250,00 a euro 1.000,00;

f) per la mancata presentazione della SCIA in caso di trasferimento in altra sede: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;

g) per la mancata esposizione di copia della SCIA nei locali destinati all'attività: da euro 250,00 a euro 500,00;

h) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro 250,00 a euro 1.000,00;

i) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 1.000,00;

l) per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 800,00;

l bis) per l'inosservanza del divieto di cui all'art. 4 bis, comma 6, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

m) per la mancata comunicazione entro il 29 dicembre 2013 da parte delle tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della legge: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.